CAMERA DEI DEPUTATI N. **2591**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORDA, ARTINI, BASILIO, PAOLO BERNINI, FRUSONE, RIZZO, TOFALO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 31 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono maturi i tempi affinché anche ai cittadini in uniforme sia consentito di esercitare i diritti di libertà e di autorganizzazione sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione. Pur non sfuggendoci la crisi di rappresentanza del sindacato, delle sue forme e della sua separazione che spesso lo hanno allontanato dal dettato originario previsto dai Padri costituenti, riteniamo che la rappresentanza militare, così come l'abbiamo conosciuta, abbia esaurito definitivamente ogni spinta propositiva. Occorre fortemente innovare in questo campo.

La rappresentanza militare infatti, anche nella sua opzione rafforzata, appare insufficiente a rispondere alle moderne esigenze di chi al contempo esercita il sacro dovere di difesa della Patria (articolo 52 della Costituzione) ma è anche un lavoratore a tutti gli effetti. La rappresentanza, sorta come istituto interno alle Forze armate italiane, prevista dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, si proponeva lo scopo di tutelare il personale appartenente alle Forze armate in alcuni limitati ambiti consentiti dalla legge. Si arriva infatti alla rappresentanza militare dopo il ciclo di lotte dei militari democratici degli anni '70, con le quali si contestava la separazione delle Forze armate dal resto della società, il suo uso autoritario: si usciva da una serie di tentativi di colpi di Stato che hanno corredato il periodo cosiddetto della « strategia della tensione ». Si pensava per questa via di democratizzare le Forze armate e costituire un ambito legale in cui i problemi dei militari che generavano controversie – stipendi, trasferimenti, pensioni, ricongiungimento con i

familiari, alloggi di servizio e altro – potessero essere risolti tramite questo strumento. Dopo un primo periodo di entusiasmo la rappresentanza mostrava invece tutti i suoi limiti: soggetta alla disciplina gerarchica, essa negli anni si burocratizzava mentre contemporaneamente si anestetizzavano tutti quei fermenti di partecipazione che avevano visto protagonisti i cittadini in uniforme. La fine della leva obbligatoria e l'introduzione di Forze armate esclusivamente professionali accentuavano i limiti della rappresentanza: ora l'universo militare non era solo uno *status* transitorio dell'esistenza di ogni cittadino maschio ma diventava un luogo di lavoro. Nasce nell'ambito di questi cambiamenti la necessità di arrivare a una riforma radicale della rappresentanza e si fanno sempre più forti le tendenze – come era già avvenuto per la Polizia di Stato – di consentire la costituzione in sindacato dei militari.

Ad aggravare le cose l'inettitudine dei Parlamenti sempre pronti ad annunciare riforme del settore che, inevitabilmente, sul finire delle legislature, finivano su un binario morto accrescendo tra i militari la diffidenza verso la volontà reale della classe politica di cambiare questa delicata materia.

L'ingresso del MoVimento 5 Stelle (M5S) nelle istituzioni è stato salutato con favore da molti militari che lo hanno sostenuto e votato, proprio per dare una scossa ed un colpo alla vecchia classe politica che si era dimostrata, nell'arco di oltre tre decenni, incapace di riformare l'ambito della rappresentanza o di innovarlo profondamente attraverso il diritto ad autorganizzarsi in sindacato.

Prima di presentare questa proposta di legge il M5S ha sviluppato una forte campagna di ascolto sul problema, arrivando a far sciogliere le due opzioni in campo attraverso una consultazione via *web* che ha consentito di far uscire questa tematica dal ristretto campo del mondo militare. Attribuire diritti sindacali ai militari ha infatti implicazioni nel complesso della vita democratica del Paese e per questo è fondamentale la consapevolezza del problema da parte dell'intera comunità. Presso la Commissione difesa della Camera dei deputati abbiamo ascoltato attentamente, con audizioni formali, tutto il mondo dei militari e gli attuali rappresentanti, precondizione questa per aprire un percorso partecipato di questa necessaria riforma.

Scegliamo dunque la via dell'autorganizzazione sindacale pur con limitazioni dovute alla delicatezza del compito delle nostre Forze armate (sono titolari dell'uso della forza delle armi). In particolare prevediamo che non sia consentito esercitare il diritto di sciopero o di partecipare in uniforme a manifestazioni sindacali o politiche. Ribadiamo, inoltre, il divieto d'iscrizione ai partiti politici (tutte proibizioni già in essere anche oggi nell'ordinamento militare).

Così com'è avvenuto per le Forze di polizia ad ordinamento civile prevediamo anche per i militari la possibilità di associarsi in sindacato. Per evitarne la degenerazione corporativa, la proposta di legge stabilisce forme per l'elezione dei delegati che premino la rappresentanza collegiale e l'interesse collettivo. Sappiamo che quella che intraprendiamo è una sfida, ma ci è parso necessario raccogliere un sentimento che è ormai maggioranza nelle Forze armate e in quelle di polizia ad ordinamento militare. La nostra proposta di legge si struttura in diciannove articoli, non trascurando anche la trasparenza dei bilanci e l'autofinanziamento dei sindacati (articolo 3). Dobbiamo infatti evitare che le forme degenerative presenti anche nell'universo sindacale e la sua tendenza alla separazione tra dirigenti e base trovino terreno fertile in un mondo, come quello militare, che già sopporta una forte subordinazione gerarchica.

Siamo convinti che per le sue posizioni innovative questa proposta di legge possa validamente essere considerata anche dai colleghi degli altri gruppi, compresi quelli che hanno presentato proposte di legge che ancora si attardano a considerare come riformabile l'istituto della rappresentanza militare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Diritto di associazione sindacale).

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati.

2. I diritti di libertà e di autorganizzazione sindacale di cui agli articoli 39 e 52 della Costituzione possono essere esercitati dagli appartenenti alle Forze armate e dagli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare con le limitazioni previste dalla presente legge. In particolare è fatto divieto:

a) di aderire a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

b) di assumere la rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

c) di proclamare lo sciopero o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quella delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

d) di partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio.

ART. 2.

(Diritto di riunione e campo d'azione).

1. I sindacati degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare possono riunirsi:

a) in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

2. Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

3. I sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare trattano la tutela individuale e collettiva dei militari che riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, nonché quello di missione e di trasferimento;

b) l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

c) le licenze, le aspettative e i permessi;

d) la disciplina generale in materia di alloggi;

e) la formazione e la qualificazione professionali;

f) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

g) la mobilità del personale e l'attribuzione degli incarichi;

h) la vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

i) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;

l) i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e a quella integrativa.

4. I sindacati di cui al comma 3 formulano, inoltre, pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari e i rappresentanti degli enti

locali e delle regioni. Possono altresì fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e di concertazione ai vari livelli.

ART. 3.

(Autofinanziamento dei sindacati e trasparenza dei bilanci).

1. I sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono autofinanziati con il contributo dei propri iscritti, raccolto secondo le modalità previste dalla legge o dalla contrattazione. I sindacati hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci e di farli adottare e approvare dagli iscritti con le modalità stabilite dallo statuto costitutivo nazionale.

ART. 4.

(Sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: princìpi generali).

1. I sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alle stesse Forze, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

2. I sindacati di cui al comma 1 non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

3. I sindacati di cui al comma 1 sono regolati da statuti improntati a criteri di democrazia, pari opportunità, trasparenza e partecipazione degli iscritti.

ART. 5.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1470 è sostituito dal seguente:

« ART. 1470. – *(Libertà di riunione). – 1.* Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.

2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste dalla legislazione vigente in materia »;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 1475 sono abrogati;

c) gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.

ART. 6.

(Categorie rappresentate).

1. Le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente le seguenti categorie:

a) categoria « A »: ufficiali;

b) categoria « B »: marescialli, ispettori;

c) categoria « C »: sergenti, sovrintendenti;

d) categoria « D »: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

e) categoria « E »: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;

f) carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

2. Le rappresentanze unitarie di base sono costituite proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie.

3. La composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di base rispetta il criterio della proporzionalità del numero degli appartenenti alle singole categorie di personale ed è disciplinata da un apposito regolamento.

ART. 7.

(Modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base).

1. I rappresentanti componenti delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo.

2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.

3. I militari eleggibili sono votati in base a liste elettorali, formate da un numero almeno pari a quello dei delegati da eleggere.

4. Per essere ammesse le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Un militare può sottoscrivere una sola lista.

5. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione per due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.

6. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.

7. L'elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.

8. Il numero degli eletti per ciascuna rappresentanza unitaria di base è di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.

9. Le procedure elettorali sono supervisionate da una commissione sindacale, espressione di tutte le liste ammesse alle elezioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19.

10. I risultati elettorali sono comunicati all'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN) dal presidente di ciascun seggio istituito presso ogni comando sede di elezioni da delegati, designati uno per ogni lista, dai rispettivi presentatori, entro ventiquattro ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, che iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio. Presso l'ARAN è costituito un seggio centrale, presieduto da un magistrato della procura generale militare e composto dai rappresentanti delle liste presentate in almeno tre regioni per ogni Arma o Forza di polizia ad ordinamento militare.

11. I risultati elettorali finali nazionali sono proclamati entro sette giorni dalla chiusura dei seggi.

12. Hanno diritto a partecipare alla concertazione e contrattazione nazionale e territoriale a tutti i livelli e alla presentazione delle liste, nella tornata elettorale successiva, i sindacati dei militari le cui liste hanno conseguito il 5 per cento dei voti, a livello nazionale, in ciascuna Arma o Forza di polizia ad ordinamento militare.

ART. 8.

(Sistema elettorale).

1. L'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino

a un massimo di un terzo degli eletti. Le diverse liste devono prevedere al suo interno almeno la candidatura di un militare donna.

ART. 9.

(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati, i candidati nelle liste assistiti, su loro richiesta, dai sindacati nazionali o territoriali, convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per ciascun comando sede di elezioni.

2. Alle assemblee di cui al comma 1 ogni candidato iscritto in una lista dichiarata valida ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale e quello della lista che rappresenta.

3. Le assemblee di base e le riunioni dei candidati sono svolte in orario di servizio.

4. È vietato qualsiasi atto teso a influenzare o a limitare, attraverso l'autorità connessa agli incarichi di comando ovvero ai rapporti gerarchici connessi al grado, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio della rappresentanza militare. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare.

5. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati.

6. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti *internet*, nonché attraverso i sindacati nazionali.

ART. 10.

(Organi delle rappresentanze unitarie di base).

1. Le riunioni dei consigli delle rappresentanze unitarie di base sono presiedute dal presidente, che organizza e dirige i lavori e dà attuazione e pubblicità alle decisioni del consiglio. Il presidente è eletto nella prima riunione della rappre-

sentanza unitaria di base, convocata dal delegato più anziano, che è colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze. Il presidente è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni; dalla terza votazione, per la sua elezione è sufficiente la maggioranza semplice. Il presidente può essere sfiduciato con il voto dei quattro quinti dei rappresentati del consiglio della rappresentanza unitaria di base.

ART. 11.

(Tutela e diritti).

1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale ovvero eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

2. I dirigenti a tutti i livelli del sindacato o i delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione.

3. L'attività svolta dai delegati della rappresentanza unitaria di base nell'espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.

4. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.

5. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio, qualora da questo delegati. In tale attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

6. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale

militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.

7. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi della rappresentanza unitaria di base o dei singoli membri.

8. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

9. L'aver svolto il ruolo di delegato della rappresentanza unitaria di base è motivo di merito da considerare nella valutazione dell'intero periodo del mandato svolto.

ART. 12.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. I membri delle rappresentanze unitarie di base devono essere messi in condizione di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti e avere a disposizione il tempo necessario.

2. I delegati delle rappresentanze unitarie di base devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.

ART. 13.

(Convocazione delle rappresentanze unitarie di base).

1. Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese.

2. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

3. Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente della rappresentanza unitaria di base competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.

4. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, la presenza, di dirigenti sindacali nazionali o territoriali alle proprie assemblee di base, di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di Sottosegretari di Stato del settore interessato, del presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.

ART. 14.

(Assemblea di base).

1. Per la consultazione e il confronto con la base rappresentata, le rappresentanze unitarie di base convocano assemblee dei militari dell'unità di base in orario di servizio, dandone comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima, almeno tre volte l'anno.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati e può essere organizzata anche limitatamente ad una o più categorie di base.

ART. 15.

(Procedure di concertazione).

1. I sindacati nazionali delle Forze armate firmatari dei contratti nazionali e che hanno conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a livello nazionale, secondo

quanto prescritto dall'articolo 7, comma 12, presentano, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

ART. 16.

(Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base).

1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, concertano sulla distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.

2. Alle rappresentanze unitarie di base compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi al livello di corrispondenza.

3. Le rappresentanze unitarie di base sono altresì competenti a trattare con le regioni e con gli enti locali di riferimento le seguenti materie:

a) edilizia residenziale;

b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;

c) igiene del lavoro;

d) antinfortunistica e applicazione della normativa vigente sui luoghi di lavoro;

e) promozione umana e benessere del personale.

4. Le competenze delle rappresentanze unitarie di base riguardano, inoltre, i seguenti settori:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

d) organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;

e) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea a tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione, o l'acquisto degli stessi;

f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni, economiche e normative introdotte dai contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

g) diritto d'informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

h) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati nazionali delle Forze armate.

5. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari, di cui al comma 4, lettera *c)*, l'amministrazione concorda con il sindacato territoriale e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni, con le province e con i comuni, redigendo programmi trimestrali.

ART. 17.

(Informazione e pubblicità).

1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli e delle rappresentanze unitarie di base possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

ART. 18.

(Informazione ai militari).

1. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.

ART. 19.

(Regolamenti di attuazione).

1. Il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente il regolamento di attuazione ed elettorale delle rappresentanze unitarie di base in conformità alle disposizioni della presente legge e in attuazione di un apposito accordo con le organizzazioni sindacali dei militari, da concludere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accordo reca norme adeguate per il conseguimento del diritto di sottoscrizione

di delega, da parte del singolo militare per l'iscrizione e per il contemporaneo finanziamento del sindacato nazionale dei militari prescelto. I regolamenti di attuazione di cui al presente comma sono successivamente sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

2. Il regolamento elettorale di cui al comma 1, stabilisce, in particolare, il numero delle rappresentanze unitarie di base in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie d'interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per ciascuna categoria e della differenza di genere.

3. Il regolamento elettorale stabilisce, altresì, i procedimenti elettorali e le dotazioni, le strutture organiche e il materiale necessari per il funzionamento del sindacato e delle rappresentanze unitarie di base ai vari livelli.

€ 1,00

17PDL0025630